

F.A.C.C.
FONDO ASSISTENZA CONTRATTUALE CAMPANIA
STATUTO

Art. 1

E' costituita tra le Organizzazioni Artigiane Regionali CONFARTIGIANATO, C.N.A., C.A.S.A, e C.L.A.A.I. una libera Associazione di natura sindacale non avente scopo di lucro ai sensi del capitolo III, titolo II del Libro Primo del Codice Civile, denominata "FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE REGIONALE DELLA CAMPANIA" (di seguito chiamato Fondo).

Art. 2

Il Fondo è costituito in attuazione in quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo Interconfederale del 21.07.88 e dall'Accordo Regionale del 12.03.91, non ha fini di lucro e si propone quale scopo la gestione delle risorse versate dalle imprese artigiane al Fondo per le attività previste dall'A.I. 21.07.88 al punto 1, 1° comma (attività della rappresentanza di bacino) e 2° comma (attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali). La gestione amministrativa delle risorse potrà essere fatta direttamente dal Fondo oppure essere affidata a terzi mediante apposita convenzione.

Art. 3

Il Fondo ha durata indeterminata e sede in Napoli alla P.zza Garibaldi n. 80..
Il cambio di sede non comporta la necessità di una modifica statutaria. Il Fondo avrà durata indeterminata.

Art. 4

Sono Soci del Fondo le Organizzazioni Regionali Artigiane che lo hanno costituito,

Art. 5

L'Associazione è gestita da un Consiglio composto dai Presidenti Regionali delle quattro Organizzazioni fondatrici o da loro delegati.

Il Consiglio ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, potrà delegare gli atti di ordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o su richiesta scritta di almeno uno dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei Consiglieri in carica e saranno fatte constatare da verbali sottoscritti da tutti i Consiglieri.

La legale rappresentanza del Fondo spetta al Presidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio al suo interno e dura in carica tre anni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art. 6

Il patrimonio del Fondo è costituito dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà del Fondo, nonché dalle somme che, a qualsiasi titolo, dovessero essere introitate dal Fondo.

Art. 7

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio approva il bilancio.
Eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio determinati dopo l'eventuale destinazione a riserva, saranno erogati entro l'esercizio successivo e destinati ai fini del Fondo. E' fatto divieto di distribuire agli associati, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che per obblighi di legge.

Art. 8

Il recesso del Socio si verifica a seguito della disdetta dell'Accordo Interconfederale del 21.07.88 e degli Accordi Interconfederali Regionali del 12.03.91 ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 9

In caso di scioglimento del Fondo, il Consiglio nominerà un liquidatore, determinandone i compiti e approvandone l'operato.
L'eventuale patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative attinenti l'attività del Fondo stesso o devoluto ad Associazioni con attività analoghe o affini di pubblica utilità.

FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE REGIONALE DELLA CAMPANIA (F.A.C.C.)

- Visto l'art. 2 dello Statuto del F.A.C.C che prevede la possibilità di affidare a terzi la gestione amministrativa del Fondo;
- ravvisata l'opportunità che il F.A.C.C. si associ all'E.B.A.C. affidando a quest'ultimo Ente la propria gestione tecnico - amministrativa;
- rilevata la necessità di meglio disciplinare il funzionamento del F.A.C.C., in particolare per quanto attiene la ripartizione delle risorse e le modalità attraverso cui CGIL - CISL - UIL effettueranno i controlli;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Il F.A.C.C., presenterà domanda di adesione all'Ente in qualità di Socio ordinario;
2. L'E.B.A.C., nell'accettare la domanda di adesione, assumerà a suo carico la gestione tecnico - amministrativa del F.A.C.C.;

3. Il Fondo avrà gestione separata e contabilità autonoma rispetto alle altre attività dell'E.B.A.C.;
4. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio l'E.B.A.C. provvederà a redigere un prospetto contabile della ripartizione degli accantonamenti effettuati dalle imprese e accreditati dalla banca alla data del 31 dicembre fra i vari bacini sulla base della collocazione territoriale delle imprese. Le quote attribuite ad ogni bacino, al netto del rimborso spese previsto dall'art. 5 della convenzione tra INPS e OO.AA., verranno contabilizzate in separati conti come segue:
 - a) il 16,7% delle stesse in un conto intestato "ATTIVITA' CONGIUNTE" e relativo alle attività di cui al punto 1), 2° comma, dell' A.I. 21.07.88;
 - b) il restante 83,3% in un conto intestato "RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BACINO" e relativo alle attività di cui al punto 1), I comma, dell' A.I. del 21.07.88.
5. L'E.B.A.C. provvederà a mettere a disposizione del F.A.C.C. e delle OO.AA. stipulanti, i dati di rendiconto annuale. Provvederà inoltre all'invio del rendiconto annuale alle Organizzazioni nazionali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e CONFARTIGIANATO - C.N.A. - C.A.S.A. - C.L.A.A.I. previa convalida dello stesso da parte del F.A.C.C..
6. In base a quanto convenuto nell' "ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BACINO" sottoscritto in data odierna, il F.A.C.C. provvederà ad accreditare entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio ai Fondi Regionali per le Rappresentanze Sindacali di Bacino della CGIL – CISL – UIL le risorse accantonate alla stessa data sul conto di cui al precedente art. 4, lettera b), corredando la comunicazione dell'avvenuto accredito con il prospetto annuale.
7. Con le medesime scadenze e modalità si provvederà alla canalizzazione delle risorse accantonate sul conto di cui all'art. 4, lettera a), secondo quanto previsto dall'Accordo per l' Erogazione delle Risorse per le Attività Congiunte di Bacino, anch'esso sottoscritto in data odierna.
8. Alla fine di ogni esercizio il F.A.C.C. riconoscerà all'E.B.A.C. una quota associativa annuale così quantificata e distinta:
 - a) una quota parte pari al 10% delle somme accreditate al Fondo nell'esercizio.
9. Allo scopo di consentire a CGIL - CISL - UIL regionali il più ampio controllo ad esse attribuito dall' A.I. del 21.07.88, si conviene che, in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto 5), le stesse abbiano accesso a tutta la documentazione attinente la gestione del Fondo, con ampia facoltà di verifica. Allo scopo di garantire la snellezza di funzionamenti e la necessaria riservatezza dei dati, CGIL - CISL - UIL regionali comunicheranno all'E.B.A.C. e alle OO.AA. regionali i nominativi dei loro rappresentanti incaricati del controllo.
10. Tutto quanto sopra convenuto non dovrà comportare in ogni caso per il F.A.C.C., per le O.AA e/o per le imprese oneri aggiuntivi, né diretti né indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. del 21.07.88.
11. Si conviene che su richiesta congiunta delle OO.SS., da pervenire al F.A.C.C. entro il 30 giugno di ogni anno, possono essere altresì erogati ai Fondi Regionali per le Rappresentanze Sindacali di Bacino, degli acconti nella misura del 60% dell'ammontare dei versamenti accreditati sul Fondo alla suddetta data di riferimento.

12. Il presente Accordo ha durata fino al 31.12.94 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviare mediante raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

EROGAZIONE DELLE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BACINO

PREMESSO CHE

- l' Accordo interconfederale Nazionale del 21.07.88 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il Fondo Regionale per le Attività della Rappresentanza Sindacale di Bacino per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l' Accordo Interconfederale Regionale del 12.03.91 prevede la costituzione del predetto Fondo regionale presso l'E.B.A.C. (Ente Bilaterale per l' Artigianato della Campania);
- l' Accordo del 08.12.94 fra CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI regionali istituisce il Fondo per l' Assistenza Contrattuale della Campania e ne approva lo Statuto;
- l' Accordo Interconfederale Regionale del 12.03.91 meglio individua la figura dei rappresentanti sindacali di bacino.

PRESO ATTO

- che CGIL - CISL – UIL regionali hanno proceduto, come da comunicazioni riportate in allegato, alla costituzione di tre Fondi rispettivamente denominati:
 - a) Fondo Regionale dei Rappresentanti Sindacali di Bacino della C.G.I.L. ARTIGIANATO CAMPANIA;
 - b) Fondo Regionale dei Rappresentanti Sindacali di Bacino della C.I.S.L. ARTIGIANATO CAMPANIA;
 - c) Fondo Regionale dei Rappresentanti Sindacali di Bacino della U.I.L. ARTIGIANATO CAMPANIA;

aventi per scopo la gestione delle risorse per l'attività dei rappresentanti sindacali di bacino da esse rispettivamente riconosciuti e comunicati alle OO.SS. e l' erogazione delle medesime risorse ai soggetti interessati;

- che tali Fondi sono dotati di propria individualità e autonomia giuridica e gestionale rispetto alle OO.SS. che li hanno promossi.

CONCORDANO

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto in precedenza pattuito con gli Accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l' erogazione delle risorse da destinare all'attività dei rappresentanti sindacali di bacino.

1. Il Fondo per l' Assistenza Contrattuale Regionale della Campania (F.A.C.C.) provvederà entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio ad accreditare ai Fondi sopra citati le risorse accantonate alla data del 31 dicembre sul conto intestato alla attività dei rappresentanti di bacino. La ripartizione delle risorse fra i tre Fondi verrà effettuata sulla base della indicazione congiuntamente inviata dalle OO.SS. al F.A.C.C. L' indicazione avrà effetto a partire dall'accredito relativo all'anno successivo al ricevimento della stessa. Si da atto che in data odierna le OO.SS. hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico ai tre Fondi.
2. In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito il F.A.C.C. invierà ai tre Fondi un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le OO.AA. e le OO.SS. regionali dovessero concordare.
3. Ognuno dei tre Fondi provvederà, per i rappresentanti riconosciuti e comunicati dalle OO.SS. regionali rispettivamente promotrici, all'erogazione delle risorse ai soggetti interessati e per le finalità di cui al punto 1), 1° comma, dell' A.I. del 21.07.1988.
4. I tre Fondi sono vincolati ad utilizzare le risorse ricevute esclusivamente per le finalità indicate nel punto precedente, restando ad essi preclusa la loro destinazione ed utilizzo per qualsiasi altro titolo.
5. Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente Accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli Accordi citati in premessa relativamente ai rappresentanti sindacali di bacino.

In particolare si dichiara che con l'accredito delle risorse ai tre Fondi:

- il F.A.C.C. avrà completamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli Accordi Interconfederali nei confronti di qualsiasi soggetto interessato;
 - resterà escluso ogni rapporto diretto o indiretto di qualsiasi genere fra il F.A.C.C. e i rappresentanti sindacali di bacino, che avranno titolo quindi ad eventuali azioni e rinvase esclusivamente nei confronti dei tre Fondi ai quali le risorse sono state attribuite.
6. Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.C., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall' A.I. del 21.07.88.
 7. Con l' attuazione di quanto previsto nei punti precedenti si intendono esauriti gli obblighi per le OO.AA. in materia.
 8. Il presente sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata entro tre mesi prima della scadenza.

EROGAZIONI DELLE RISORSE PER L'ATTIVITÀ CONGIUNTA DI BACINO

PREMESSO CHE

- L'Accordo Interconfederale Nazionale del 21.07.88 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il Fondo Regionale per le Attività della Rappresentanza Sindacale di Bacino e per le Attività Congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale Regionale del 12.03.91 prevede la costituzione del predetto Fondo Regionale presso l'E.B.A.C. (Ente Bilaterale per l'Artigianato della Campania);
- l'Accordo del 08.12.94 fra CONFARTIGIANATO - CNA - CASA - CLAAI regionali istituisce il "FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA CAMPANIA" e ne approva lo Statuto;

CONCORDANO

ad integrazioni ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli Accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare alle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di bacino.

1. Il Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Campania (F.A.C.C.) provvederà entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio ad accreditare le risorse accantonate nel conto relativo alle attività di cui al punto 1), 2° comma, dell'A.I. del 21.07.88 alle OO.AA. regionali ed alle OO.SS. regionali firmatarie del presente Accordo.

La ripartizione delle risorse avverrà nelle seguenti misure:

- il 50% alle OO.SS. sulla base dell'indicazione congiuntamente inviata al F.A.C.C. relativamente alla suddivisione fra le varie Organizzazioni;
- il restante 50% alle OO.AA. sulla base dell'indicazione congiuntamente inviata al F.A.C.C. relativamente alla suddivisione fra le varie Associazioni. Si da atto che in data odierna le OO.SS. hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico alle tre Organizzazioni. Le indicazioni diverse da quelle previste dal presente punto avranno effetto a partire dall'accredito relativo all'anno successivo al ricevimento delle stesse. Si da atto che le comunicazioni delle OO.AA. Regionali decorrono dal L'accredito dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato da ciascuna delle sette parti firmatarie.

2. In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito il F.A.C.C. invierà alle OO.SS. e alle OO.AA. un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le OO.AA. e le OO.SS. regionali dovessero concordare.
3. Resta a carico di ciascuna delle sette Organizzazioni la canalizzazione al territorio delle risorse accreditate.
4. In conseguenza dell'accredito diretto delle risorse alle Parti sociali, il costo di ogni eventuale iniziativa congiuntamente programmata nelle sedi bilaterali di bacino sarà

sostenuto dalle parti sociali con la stessa percentuale di ripartizione utilizzata per l'attribuzione delle risorse.

5. Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente Accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli Accordi citati in premessa relativamente alla attività congiunta di bacino. In particolare resterà escluso ogni rapporto diretto o indiretto di qualsiasi genere fra il F.A.C.C. e le Organizzazioni territoriali delle parti firmatarie, che avranno titolo quindi ad eventuali azioni e rivalse esclusivamente nei confronti delle rispettive Organizzazioni regionali.
6. Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.C., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 21.07.88.
7. Si conviene, altresì, che le risorse accantonate per le attività congiunte, previo accordo preventivo tra le OO.AA. e le OO.SS, potranno essere destinate quale quota associativa straordinaria, per il sostegno delle attività dell'E.B.A.C. nella sua fase di avvio.

FIRMATO :

- CONFARTIGIANATO CAMPANIA
- CNA CAMPANIA
- CASARTIGIANI CAMPANIA
- CLAAI CAMPANIA